



Organizzazione

AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.agricolaparaelios.it

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

Procedura di Controllo Interno – Sistema 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



Piano di prevenzione dei reati tributari

P-INT-27

Indice generale della sezione

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-27 – “Piano di prevenzione dei reati tributari”

1	Premessa
2	Descrizione del quadro normativo (D.Lgs.n.231/2001 e D.L.gs.n.74/2000 modificato da Art. 39 D.L. n.124 26 Ottobre 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 Luglio 2020, Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
3	Presidio prevenzione reati tributari
3.1	<i>Nomina Responsabile</i>
3.2	<i>Compiti e poteri</i>
3.3	<i>Responsabilità</i>
3.4	<i>Commissione di reato tributario accertato con sentenza passata in giudicato</i>
3.5	<i>Circostanze esimenti</i>
4	Piano prevenzione dei reati tributari
4.1	<i>Redazione del piano prevenzione dei reati tributari</i>
5	Norme e riferimenti
6	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV: elenco delle informazioni



1 Premessa

I **reati tributari contemplati dal D.Lgs.n.231/2001**, sembrano assumere sempre maggiore rilevanza nel contesto normativo e soprattutto applicativo del medesimo D.Lgs.n.231/2001, con la conseguenza che ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa degli enti potrebbe comunque porsi il problema o l'opportunità dell'adozione o meno di **specifici protocolli** finalizzati alla prevenzione non solo del **reato di autoriciclaggio** ma anche degli stessi **illeciti fiscali**.

In tale contesto, un ruolo rilevante viene svolto dal **Collegio Sindacale** che oltre a vigilare su leggi, statuto, aspetto organizzativo, amministrativo è tenuto a svolgere il **controllo contabile** nei casi previsti

Il **revisore legale** (società di revisione) che si limita ad esprimere un giudizio complessivo sul bilancio (che poi costituisce di fatto la base per il calcolo delle imposte) affinché sia privo di errori materiali e contraffazioni, **non potrà** comunque **garantire l'assenza di frodi perpetrate dall'impresa**, non avendone né i mezzi, né le possibilità.

Un ruolo determinante infine può essere svolto anche **dall'Organismo di Vigilanza** sia in termini di verifiche dirette ed indirette per il tramite di altre funzioni ed organi, su tematiche fiscali, sia quale soggetto responsabile del coordinamento di tali verifiche e controlli.

I rischi fiscali ai quali le imprese sono esposte potrebbero, infatti, essere correttamente ed utilmente mitigati, oltre che dal controllo delle funzioni interne, del collegio sindacale e/o della società di revisione, anche mediante specifiche procedure interne, con la istituzione per esempio di un **presidio di prevenzione con relativo responsabile**, finalizzate alla loro identificazione, alla formalizzazione della loro natura e tipo, all'analisi ed all'approfondimento di quelli individuati e alla conseguente eliminazione

Il Modello organizzativo potrebbe formalizzare al proprio interno, unitamente ad una adeguata attività formativa e di sensibilizzazione nei confronti delle funzioni coinvolte, tutte le regole di comportamento e le verifiche ed il controllo che comunque già esistono e vengono svolte, sia internamente sia con il supporto di professionisti esterni, del Collegio Sindacale, della società di revisione legale dei conti e dello stesso Organismo di Vigilanza.

Tutto ciò, consente tra l'altro di tracciare, in un'ottica di massima trasparenza, correttezza e segregazione di funzioni, il processo di analisi e valutazione delle principali poste di bilancio ed i sistemi di calcolo e verifica delle imposte dovute, soprattutto in caso di riscontro di rilevanti risparmi fiscali rispetto all'esercizio precedente che sia dovuto ad esempio ad una consistente riduzione dei ricavi imponibili o ad un aumento rilevante dei costi detraibili.



Piano di prevenzione dei reati tributari

P-INT-27

2 Descrizione del quadro normativo (D.Lgs.n.231/2001 e D.Lgs.n.74/2000 modificato da Art. 39 D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

Il D.Lgs.n.231/01, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli Enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali introducendo anche nel nostro Paese la “responsabilità amministrativa degli Enti” (Società, Associazioni e Consorzi) derivante dalla commissione - o tentata commissione - di specifici reati già contemplati dall’Ordinamento Penale, da parte dei Soggetti Apicali o dei loro Sottoposti e nell’interesse/ vantaggio dell’Ente.

Il Decreto stesso prevede, invece, l’esimente in capo alla Società qualora i reati contemplati siano stati commessi (tentati) dai predetti Soggetti che abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, giungendo a rimarcare la netta distinzione della “responsabilità amministrativa degli Enti” rispetto a quella penale in capo al Soggetto che abbia commesso il reato. La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

I primi destinatari della regolamentazione in materia di reati tributari sono gli **Enti soggetti al versamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto** che potrebbero incorrere nei seguenti reati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni**
Articolo 2 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1, con l’aggiunta del comma 2-bis
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**
Articolo 3 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1
- **Dichiarazione infedele**
Articolo 4 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1 e 1-ter
- **Omessa dichiarazione**
Articolo 5 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1 e 1-bis
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
Articolo 8 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-bis
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili**
Articolo 10 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1
- **Indebita compensazione**
Art.10-quater D.Lgs.n.74
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**
Articolo 11 del D.Lgs.n.74



3 Presidio prevenzione reati tributari

Visto l'argomento così delicato in merito ai reati tributari, e la responsabilità che potrebbe ricadere sull'Ente in caso di commissione di reato, con la eventuale applicazione di **sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs.n.231/01 che imporrebbero:

- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi

è auspicabile la istituzione di un **Presidio di prevenzione con relativo Responsabile dei reati tributari**, per il **versamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, così come già avviene per la prevenzione della corruzione, il quale, dovrà avere conoscenze, funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia riconoscendogli effettivi poteri di vigilanza.

3.1 Nomina responsabile

L'incarico di **Responsabile** deve essere affidato a soggetto interno all'organizzazione, che occupa posizioni apicali all'interno dell'organizzazione e che abbia adeguata professionalità, cui non siano affidati compiti gestionali nelle aree cosiddette a rischio.

In caso di enti di ridotte dimensioni, si può individuare un **componente dell'organo di governo** purché privo di deleghe gestionali o in alternativa un membro dell'organo di vigilanza.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al responsabile della prevenzione deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane, e adeguate dotazioni strumentali e finanziarie.



Piano di prevenzione dei reati tributari

P-INT-27

3.2 Compiti e poteri

Compiti e poteri del **Responsabile del presidio di prevenzione dei reati tributari**:

- Elaborare la proposta di Piano di prevenzione dei reati tributari, che deve essere adottato dall'amministratore unico
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità
- Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio di commissione di reati tributari
- Redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di prevenzione compiuta nel corso dell'anno
- Porre in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'Amministrazione che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti
- Curare, anche attraverso le disposizioni di cui al presente "Piano", che nella Società siano rispettate le disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità di incarichi
- Segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione dei reati tributari
- Indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione dei reati tributari.



Piano di prevenzione dei reati tributari

P-INT-27

3.3 Responsabilità

In caso di inadempimento da parte del **Responsabile del presidio di prevenzione dei reati tributari** ai compiti attribuitigli lo stesso risponderà a titolo di responsabilità:

- Per la mancata predisposizione del Piano di prevenzione dei reati tributari
- Per la mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti ai reati in materia di versamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

3.4 Commissione reato tributario accertato con sentenza passata in giudicato

Nel caso di commissione di reato tributario all'interno dell'organizzazione accertato con sentenza passata in giudicato il **Responsabile del presidio di prevenzione dei reati tributari** risponde sia sul piano disciplinare, che per il danno erariale e all'immagine dell'Ente.

3.5 Circostanze esimenti

Responsabile del presidio di prevenzione dei reati tributari non risponde a quanto al punto precedente se prova:

- Di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione dei reati tributari
- Di aver osservato le prescrizioni previste nel Piano di prevenzione dei reati tributari
- Di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano di prevenzione.



4 Piano prevenzione reati tributari

Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

La direzione definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione dei reati tributari, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione dei reati tributari.

Esso costituisce atto di indirizzo per l'Ente ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione dei reati tributari, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività dell'Ente, individua i principali rischi di reato e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla commissione del reato, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione dei reati tributari su proposta del Responsabile della prevenzione dei reati tributari entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione alla Direzione dell'Ente che è deputata ad approvarlo.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Il Responsabile del presidio di prevenzione dei reati tributari, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al reato tributario.



Piano di prevenzione dei reati tributari

P-INT-27

4.1 Redazione del Piano prevenzione reati tributari

La redazione del piano di prevenzione dei reati tributari prendendo a riferimento gli articoli del D.gs.n.74/2000 modificato dal D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, dall'Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020), deve essere svolto con:

- L'individuazione delle "aree di rischio", rappresentate dalle attività nell'ambito delle quali risulta più elevato il rischio di reati tributari
- La formulazione di un programma di formazione in tema di prevenzione dei reati tributari rivolto a coloro che operano in tali aree
- L'applicazione di procedure finalizzate ad orientare le decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni relativi a reati tributari
- La gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie in un'ottica di prevenzione e contrasto alla commissione di illeciti
- La definizione e formalizzazione dei principi etici aziendali (codice etico)
- La diffusione del piano prevenzione reati tributari a tutti i destinatari interni ed agli stakeholders aziendali
- L'attivazione dei flussi informativi e degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
- La definizione ed applicazione di un sistema disciplinare sanzionatorio, ai fini preventivi.



Piano di prevenzione dei reati tributari

P-INT-27

5 Norme e riferimenti

- D.Lgs.n.231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Art.25-quinquiesdecies D.Lgs.n.231** “Reati tributari”
- **DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124** “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”
- **LEGGE di conversione 19 dicembre 2019, n. 157** “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”
- **Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74** “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” aggiornato con l’Art. 39 del DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124.
- **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n.75** “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”
- **D.L 124 del 26 ottobre 2019** “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”

6 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV

Il **Responsabile del presidio di prevenzione dei reati tributari** deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, oltre che ai rapporti di non conformità relativi al controllo del Modello Organizzativo 231, quanto segue:

Codice	Descrizione
Informazione 27.1	Elenco disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione dei reati tributari
Informazione 27.2	Elenco dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti ai reati tributari
Informazione 27.3	Numero di non conformità rilevate nel processo